

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO - 13 GIUGNO 2007, N. 179

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 513 DEL 24.04.2007. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 4/02/1997;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261/98;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Premesso che con deliberazione G.R. 513 del 24.04.2007:

- si è proceduto alla definizione degli adempimenti conseguenti agli obblighi di controllo regionale sulle incentivazioni nella stessa indicate;
- il dirigente del Settore Industria e industria energetica è stato autorizzato a costituire l'elenco degli esperti nell'area tematica dell'economia da nominare quali componenti delle commissioni di accertamento di spesa;
- il dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione e quello del Settore Industria ed industria energetica sono stati delegati alla nomina delle citate commissioni secondo criteri di rotazione e trasparenza;
- è stato stabilito che il compenso dei componenti delle commissioni sarà determinato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche relative agli investimenti agevolati ai sensi della legge 488/92 e comunque non potrà superare € 20.000,00;

Ritenuto di determinare i termini entro cui procedere alle verifiche e/o accertamenti di cui alla richiamata delibera G.R. 513/2007 nonché di esplicitare le modalità di calcolo dei compensi per

i componenti delle commissioni di accertamento;

- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22.07.1999 (registro 1 – foglio 202), integrato con il successivo decreto del 25.05.2001, con cui sono stati tra l'altro determinati i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di accertamento dei programmi di investimento agevolati anche ai sensi della legge 488/92;

Rilevato che detti decreti ministeriali stabiliscono che:

- il compenso spettante a ciascun membro è determinato sulla base della seguente formula:

$$c = a + b$$

dove:

- c è il compenso spettante espresso in lire;
- a è il rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento pari al 30% di b e comunque non inferiore a lire 1.500.000 e non superiore a lire 4.000.000;
- $b = i^{0,665}$  in cui i è l'importo del programma ammesso alle agevolazioni espresso in lire;
- i compensi, comunque, devono essere ricompresi tra un valore minimo e un valore massimo nella misura corrispondente rispettivamente agli importi degli investimenti di tre e cinquanta miliardi di lire;
- al presidente della commissione di accertamento spetta una maggiorazione del 20%;

Considerato che:

- occorre procedere alla trasformazione degli importi sopra indicati in euro;
- per quanto riguarda il calcolo dell'algoritmo  $i^{0,665}$ , trattandosi di funzione esponenziale, occorre preliminarmente trasformare il valore dell'investimento da euro in lire e successivamente il risultato da lire in euro;
- per rendere agevole la determinazione dei compensi si ritiene di procedere a tabellare i valori del coefficiente b in euro corrispondenti a determinati importi di programma di investimento anch'essi espressi in euro. Per importi di programma intermedi tra due valori tabellati, il coefficiente b è calcolato per interpolazione lineare;
- appare opportuno adeguare i compensi come

sopra determinati utilizzando i coefficienti annuali di rivalutazione monetaria ISTAT riferiti al periodo intercorrente tra il maggio 2001 ed il momento di nomina della commissione;

**Adempimenti contabili ai sensi della L. R. n. 28/01**

**U.P.B: 02.03.04 (cap. 215015)**

- Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
- di riservarsi con successivi provvedimenti all'adozione degli atti di concessione delle agevolazioni;

*DETERMINA*

A. (Termini per l'accertamento)

A.1. Le commissioni di accertamento previste dalla deliberazione G.R. n. 513/2007, salvo quanto previsto ai successivi punti A.2 e A.3, sono nominate ad avvenuta realizzazione del programma di investimento e successivamente alla presentazione, al Settore che ha proceduto alla loro nomina, della documentazione finale di spesa da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione o dell'organismo intermedio.

A.2. Per i programmi di investimento relativi alla misura 6.2 del POR Puglia 2000 – 2006 e per i programmi PIA/PIT, le commissioni sono nominate almeno alla richiesta da parte del beneficiario della prima erogazione ed effettuati accertamenti a stati di avanzamento lavori.

A.3. Per i programmi di importo superiore a cinque milioni di euro vengono eseguiti almeno due accertamenti qualora, al momento della nomina della commissione, non sia stata già presentata la rendicontazione finale di spesa.

A.4. Entro 60 giorni dalla notifica della

determinazione dirigenziale di nomina, le commissioni provvedono all'accertamento e alla presentazione del relativo verbale al Settore che ha proceduto alla loro nomina. Trascorso tale termine senza giustificato motivo, si procede alla revoca dell'incarico.

B. (Determinazione dei compensi)

B.1. A ciascun membro delle commissioni di accertamento di spesa spetta un compenso determinato sulla base della seguente formula:

$$c = a + b$$

dove:

- c è l'importo del compenso di ciascun membro in euro;
- a costituisce il rimborso per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento ed è pari al 30% di b e comunque non inferiore a € 900,00 e non superiore a € 2.400,00 al lordo delle ritenute fiscali;
- b costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell'importo del programma di investimento.

B.2. I valori del coefficiente b di cui al punto precedente in euro sono riportati nella tabella, allegata al presente atto per farne parte integrante, in corrispondenza di determinati valori dell'investimento espressi anch'essi in euro. Per importi dell'investimento ricompresi tra due valori tabellati, i valori di b sono determinati con interpolazione lineare.

B.3. I valori di b sono comunque ricompresi tra un valore minimo e un valore massimo nella misura corrispondente rispettivamente agli importi di investimento di € 1.549.371,00 e € 25.822.845,00.

B.4. Nel caso di accertamento per le iniziative di cui ai precedenti punti A.2 e A.3, il compenso è liquidato in riferimento alla quota parte di investimento accertato.

B.5. Per i Presidenti delle commissioni il compenso è maggiorato del 20%.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO

Tabella 1. Determinazione del coefficiente b) della formula per il calcolo del compenso spettante ai componenti delle commissioni di accertamento dei programmi di investimento agevolati:

<b>Importo investimento ammesso alle agevolazioni (euro)</b>	<b>Compenso variabile rivalutato</b>
1.549.371	1.211
2.000.000	1.435
3.000.000	1.880
4.000.000	2.276
5.000.000	2.640
6.000.000	2.980
7.000.000	3.302
8.000.000	3.609
9.000.000	3.903
10.000.000	4.186
11.000.000	4.460
12.000.000	4.726
13.000.000	4.984
14.000.000	5.236
15.000.000	5.481
16.000.000	5.722
17.000.000	5.957
18.000.000	6.188
19.000.000	6.415
20.000.000	6.637
21.000.000	6.856
22.000.000	7.071
23.000.000	7.284
24.000.000	7.493
25.000.000	7.699
25.822.845	7.866

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 7 giugno 2007, n. 97

**Rinnovo autorizzativo all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località "Grotte" del comune di Castellana Grotte (BA) di pertinenza della ex ASL BA/5, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2007. Richiesta pubblicazione**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
- Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
- Vista la L.R. n. 16/96;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T..

Con nota prot. n. 24/4292/ATP/3 del 07.03.2006, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 3, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione